



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 23

Adunanza del giorno 22-01-2018

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 - APPROVAZIONE

L'anno Duemiladiciotto, addì Ventidue del mese di Gennaio alle ore 15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)	ROSSI FRANCO (Assessore esterno) BARBI ANGELA (Assessore esterno)
4	2

Presiede il Sig. Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.39 "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part time", della L. 27/12/1997 n.449, "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n.482";

RILEVATO CHE ai sensi dell'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

RILEVATO ALTRESI' CHE ai sensi dell'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo

alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.

DATO ATTO che alla data odierna non sono state ancora varate le precitate Linee di Indirizzo;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che introduce il comma 557 quater legge 296/2006, secondo cui *ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.* Pertanto la spesa del personale deve essere stata per gli enti

che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013;

RILEVATO ALTRESI' CHE la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 762 stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006;

VISTA la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 228 prevede:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”;

VISTO il DL 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

PRESO ATTO delle innovazioni legislative apportate all'art. 1 comma 228 alla L.F.208/2015 dall'art. 22, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in materia di capacità assunzionali:

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio (modalità già stabilita in analoga situazione dai DPCM 16/2/2006 attuativi dell'art. 1, comma 198, della legge 266/2005) e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del turn over prevista per legge e costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- è possibile utilizzare nell'anno successivo facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate. In particolare si precisa che ex art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 “ A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ”;
- tanto i risparmi per le cessazioni quanto i costi delle assunzioni vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- ai fini del calcolo del limite di spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, la spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente deve essere “attualizzata” facendo riferimento alle tabelle stipendiali dell'anno in corso

VISTO l'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” che prevede la cedevolezza delle nuove procedure concorsuali rispetto alle procedure di mobilità;

VISTA la delib. n. 70/2016 della C.d.C. Piemonte secondo cui *le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, “in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”.*

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico;

VISTI gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd “mobilità obbligatoria”), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art.34, comma 6, a

mente della quale *“Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco”*;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 3677/2016 secondo cui la mobilità esterna deve essere avviata prima dello scorrimento di una graduatoria valida dell’ente;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzione n. 272/2015;

RIBADITO che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perchè non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente;

EVIDENZIATO, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile , quanto segue:

1) l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui:” A decorrere dall’anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009”.

2) l’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

3) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.” (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l’Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

4) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

5) l'articolo 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, al comma 31-quinquies che prevede che: *“Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermo restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”*.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- La circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto: *“indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*

RILEVATO, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;
- avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;
- il rispetto del parametro dell'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 41 del d.l. 66/2014, non ha più effetti preclusivi delle assunzioni di personale (cfr. Corte Cost. n. 272/2015);

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;
- l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 24.7.2017 avente ad oggetto: *“ servizio personale – piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2018/2020 art. 4 D.Lgs. 75/2017 – approvazione”*;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 29.11.2017 la quale stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni del CdS ai sensi dell'art. 208 per l'anno 2018;

RICHIAMATO il Documento unico di programmazione-DUP 2018/2020 relativamente agli obiettivi di mandato ed in vista del suo aggiornamento per il triennio 2018/2020;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto "nuova organizzazione degli uffici e dei servizi";

RICHIAMATA la D.G.C. n.11 del 12 gennaio 2018 ad oggetto "Piano Azioni Positive per il Triennio 2018/2020 ex art. 48 D.lgs n.198/2006", dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come attestato da ogni singolo responsabile delle aree e dei servizi in risposta alla nota prot. n. 16 del 15.1.2018 del Segretario Generale; (dichiarazioni agli atti)

RICHIAMATA la vigente Dotazione organica, approvata con DGC n. 366 del 28.12.2015;

DATO ATTO che:

- Ai fini dell'utilizzazione della capacità assunzionale e dei resti della cessazione del personale nel triennio precedente a quello di riferimento del fabbisogno di personale, secondo la vigente normativa, risulta la disponibilità di € 51.715,96;

- Nell'anno 2018 il piano occupazionale prevede:

- l'assunzione di n.2 dipendenti cat. C1 (servizio polizia municipale e area segreteria generale - servizio personale), utilizzando parte della capacità assunzionale anno 2017 (25% Cfr. art.1 c.228 legge 208/2015; art. 3 c.5 D.L. 90/2014 mod. art. 22 c. 2 D.L. 50/2017) e della percentuale dei resti del triennio precedente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 75/2017 e dalla Circolare del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione n. 3/2017 – ex art. 20 D. Lgs. 75/2017 – stabilizzazione del personale precario;
- la reinternalizzazione al area economico finanziaria del dipendente cat. C1 assegnato alla Società interamente partecipata (Del. C.d.C. sez. reg. Toscana n. 174/13/PAR);

- Nell'anno 2018 è prevista la cessazione di n. 4 dipendenti.

- Nell'anno 2019 il piano occupazionale prevede:

- l'assunzione di n. 2 dipendenti cat. C1 (di cui n. 1 tempo pieno area economico finanziaria e n. 1 tempo parziale area patrimonio LL.PP.), utilizzando parte della capacità assunzionale anno 2018 (100% Cfr. art. 1 c. 228 legge n. 208/2015, art. 3 c. 5 D.L. 90/2014 mod. art. 22 c. 2 D. L. 50/2017) e della percentuale dei resti dell'anno precedente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 75/2017 e dalla Circolare del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione n. 3/2017 – ex art. 20 D. Lgs. 75/2017– stabilizzazione del personale precario;
- l'assunzione di n. 1 dipendente cat. B3 area segreteria generale servizio messo – notificazioni,
n. 2 dipendenti cat. B1 area manutenzione LL.PP. servizi tecnici.

- Nell'anno 2019 è prevista la cessazione di n. 3 dipendenti.

- Nell'anno 2020 il piano occupazionale prevede l'assunzione di n. 3 dipendenti per turn over delle cessazioni 2019 (100% Cfr. art. 1 c. 228 legge n. 208/2015, art. 3 c. 5

D.L. 90/2014 mod. art. 22 c. 2 D. L. 50/2017), di cui n. 1 dipendente cat. C1 e n. 2 dipendente cat. B3..

RITENUTO pertanto di:

1. Confermare la Dotazione organica, approvata con DGC. n. 366 del 28.12.2015 con la sola modifica da apportare alla categoria B1 dove risultano vacanti 8 posti trasformando un posto di cat. B1 operatore generico in Cat. A1 (risultano posti vacanti cat. B1 n. 7 – posti vacanti cat. A1 n. 1) sulla base di valutazioni in ordine all'organizzazione degli uffici e dei servizi svolte nella presente seduta di giunta, sentito il parere favorevole del Segretario, stante l'invarianza della spesa totale della dotazione organica e anzi una minore spesa, e come risulta dal seguente prospetto:

categoria	Posti dotazione organica	note	vacanti e coperti
Categoria D	26	Di cui n. 6 D3 e n. 20 D1	n.21 coperti e n. 5 vacanti
Categoria C	33	///	n. 28 coperti e n. 5 vacanti
Categoria B	68	Di cui n. 49 B3 e n. 19 B1	n. 49 coperti e n. 19 vacanti
Categoria A	1		vacanti 1
TOTALE	128		

2. Approvare il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020, come di seguito:

Profilo professionale	Cat.	N. post	Modalità di assunzione	Tempo determinato	note
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2018					
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	1	art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017		
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017		
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	Reinternalizzazione personale da società interamente partecipata		Del. C.d.C. sez. reg. Toscana n. 174/13/PAR
Operatore generico	A1	1	Mobilità esterna		art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Coll. Professionale tecnico	B3	1	Comandato da altra p.a.		Deliberazione n. 91/2016/SRC PIE/PAR
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	2		x	Proventi CDS
Ausiliario del traffico Stagione turistica	B3	1		x	Proventi CDS

Istr. Amministrativo-Contabile	C1	2		<i>proroga ex D. Lgs. 75/2017 e pt. 3.2.6 circolare PCM-DPF n. 3/2017</i>	<i>Di cui n. 1 full time e 1 part time</i>
Coll. Professionale tecnico - manutenzione	B3	6		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 e art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n, 78, al comma 31-quinquies</i>
Coll. Professionale cuoco	B3	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Coll. Professionale amministrativo – servizio messi	B3	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 e art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n, 78, al comma 31-quinquies</i>
Coll. Professionale amministrativo –	B3	11		xx	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 maggio 2010, n, 78, al comma 31-quinquies</i>
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2019					
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	2	<i>art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017</i>		<i>. Di cui n. 1 full time e 1 part time</i>
Coll. Professionale tecnico	B3	1	<i>Mobilità esterna</i>		<i>art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.</i>
Coll. Professionale amministrativo – servizio messi	B3	1	<i>Selezione o concorso pubblico</i>		
Esecutori tecnici	B1	2	<i>Selezione o concorso pubblico</i>		
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	2		x	<i>Proventi CDS</i>
Coll. Professionale tecnico	B3	6		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2020					

Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	<i>Selezione o concorso pubblico</i>		
Coll. Professionale tecnico	B3	2	<i>Selezione o concorso pubblico</i>		
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	2		x	<i>Proventi CDS</i>
Coll. Professionale tecnico	B3	6		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>

DATO ATTO che:

- si è proceduto ad una ricognizione del personale interessato al piano straordinario delle assunzioni per il superamento del precariato e alla verifica delle esigenze di professionalità da reclutare;
- il “piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato” di cui al D.Lgs. 75/2017 – artt. 5, 6 e 20 in materia di lavoro flessibile – risulta rispondente alle linee guida di cui alla circolare del 23.11.2017 n. 3 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto *“indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*;
- il piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato viene attuato in due annualità (2018 – 2019) e tiene conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti in dotazione organica;
- relativamente alle due stabilizzazioni previste nell’anno 2019 trova applicazione l’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 75/2017 intesa come autorizzazione disposta direttamente dalla legge anche per andare oltre il tetto massimo di durata ordinariamente fissato ai rapporti di lavoro a tempo determinato e secondo il quale *“le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2 fino alla loro conclusione” nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;*

CONSIDERATO che il contenimento della spesa per il personale, con riferimento al valore medio della spesa prevista nel triennio 2011-2013 previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, è assicurato, sia per la spesa complessiva che per quella decurtata delle componenti escluse, come di seguito indicato:

DATO ATTO che del presente Fabbisogno del personale è stata data informativa sindacale preventiva alla RSU/OO.SS in data 17.1.2017 con prot. 1617;

DATO ATTO che la procedibilità del programma assunzionale 2018/2020 è subordinata :

- conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese dell’esercizio 2017;
- invio entro il 31 marzo della certificazione attestante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nell’esercizio 2017;
- assenza dello stato di deficiarietà strutturale e di dissesto;
- approvazione del Piano della Performance ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009;

- conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (la limitazione per lo sfioramento di tale parametro è limitata solo alle assunzioni a tempo indeterminato);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i.;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002);

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi uffici

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che qui si intendono integralmente riportate.

2. DI CONFERMARE la Dotazione organica, approvata con DGC. n. 366 del 28.12.2015, aggiornata con le variazioni intervenute a seguito cessazioni e assunzioni e con la sola modifica relativa alla trasformazione di un posto di cat. B1 in un posto di cat. A1 e variazioni intervenute per cessazioni e assunzioni, rappresentata come di seguito:

categoria	Posti dotazione organica	note	vacanti e coperti
Categoria D	26	Di cui n. 6 D3 e n. 20 D1	n.21 coperti e n. 5 vacanti
Categoria C	33	///	n. 28 coperti e n. 5 vacanti
Categoria B	68	Di cui n. 49 B3 e n. 19 B1	n. 49 coperti e n. 19 vacanti
Categoria A	1		vacanti 1
TOTALE	128		

3. DI APPROVARE il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020 come di seguito e dare atto che lo stesso va a sostituire quello già approvato con delibera G.C. n. 2016 del 24.7.2017:

Profilo professionale	Cat.	N. post	Modalità di assunzione	Tempo determinato	note
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2018					
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	1	art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017		
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017		
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	Reinternalizzazione personale da società		Del. C.d.C. sez. reg. Toscana n. 174/13/PAR

			<i>interamente partecipata</i>		
Operatore generico	A1	1	<i>Mobilità esterna</i>		art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Coll. Professionale tecnico	B3	1	<i>Comandato da altra p.a.</i>		<i>Deliberazione n. 91/2016/SRC PIE/PAR</i>
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	2		x	Proventi CDS
Ausiliario del traffico Stagione turistica	B3	1		x	Proventi CDS
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	2		proroga ex D. Lgs. 75/2017 e pt. 3.2.6 circolare PCM-DPF n. 3/2017	Di cui n. 1 full time e 1 part time
Coll. Professionale tecnico - manutenzione	B3	6		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 e art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, al comma 31-quinquies
Coll. Professionale cuoco	B3	1		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010
Coll. Professionale amministrativo – servizio messi	B3	1		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 e art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, al comma 31-quinquies
Coll. Professionale amministrativo –	B3	11		xx	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 e art. 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, al comma 31-quinquies
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2019					
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	2	art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017		. Di cui n. 1 full time e 1 part time
Coll. Professionale tecnico	B3	1	<i>Mobilità esterna</i>		art. 30 D.Lgs. 165/2001 e

					<i>s.m.i.</i>
Coll. Professionale amministrativo – servizio messi	B3	1	<i>Selezione o concorso pubblico</i>		
Esecutori tecnici	B1	2	<i>Selezione o concorso pubblico</i>		
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	2		x	<i>Proventi CDS</i>
Coll. Professionale tecnico	B3	6		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2020					
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	<i>Selezione o concorso pubblico</i>		
Coll. Professionale tecnico	B3	2	<i>Selezione o concorso pubblico</i>		
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	2		x	<i>Proventi CDS</i>
Coll. Professionale tecnico	B3	6		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>

- Di recepire il Documento Unico di programmazione DUP 2018/2020 in una prossima seduta utile del Consiglio Comunale dando mandato al Responsabile dell'Area economico finanziaria di prevederne l'aggiornamento;
- Di dare atto che è stato espresso parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19 c. 98 della Legge 448/01 giusto verbale n. 1 del 19 gennaio 2018 allegato al presente atto;
- Di dare atto che è stata fornita l'informazione sindacale prevista per legge in data 17.1.2018 prot.n. 1617
- Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le linee programmatiche e le previsioni di spesa contenute negli strumenti di programmazione dell'ente nonché con le normative vigenti in materia;
- Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- Di dare atto che, come previsto dall'articolo 14 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, al comma 31-quinquies che prevede: *“Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermo restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata”*, si

procederà, a definire l'accordo con l'Unione dei Comuni della Valdichiana senese di cui questo Ente fa parte;

- Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni prevede al suo interno il "piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato" di cui al D.Lgs. 75/2017 – artt. 5, 6 e 20 in materia di lavoro flessibile – e risulta rispondente alle linee guida di cui alla circolare del 23.11.2017 n. 3 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto *"indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"*;
- Di dare atto che il piano triennale rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" nonché i limiti imposti dall'art. 1 comma 557 e segg. della Legge 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che nell'ente non è presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l'ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
- di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo, per tutto il triennio 2018/2020, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali nel corso dell'anno;
- di dare atto che la procedibilità del programma assunzionale 2018/2020 è subordinata al:
 - conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese dell'esercizio 2017;
 - invio entro il 31 marzo della certificazione attestante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nell'esercizio 2017;
 - assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
 - approvazione del Piano della Performance ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009;
 - conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (la limitazione per lo sfioramento di tale parametro è limitata solo alle assunzioni a tempo indeterminato);
- di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Programma triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;
- di dare atto che l'ente si riserva la facoltà di prevedere eventuali assunzioni mediante l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e, per motivate esigenze di servizio e in attesa della conclusione delle procedure di mobilità o assunzioni di personale, la facoltà di attivare appositi comandi di personale per un periodo di tempo limitato;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla RSU e OO.SS. territoriali.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

oooooooooooooooooooooooooooo

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PERSONALE

Proposta di delibera n. 24 del 18-01-2018

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO
DEL PERSONALE 2018-2020 - APPROVAZIONE

Parere ai sensi dell'art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'area
Dott.ssa Grazia Torelli



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla pratica DELG - 24 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 25-01-2018 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Pubblicata N. 2018000190

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all'originale

Lì, 25-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Capigruppo il 25-01-2018 prot. n. _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-01-2018

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).....

- decorsi **10 giorni** dalla pubblicazione

(*art.134 C. 3 D.Lgs.*

267/00).....

lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.